

Comune di Poggio Rusco

Provincia di Mantova



REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI

Con Modifiche Apportate a Seguito di Parere Enti

Redazione: Arch. Rossano Genta

Responsabile d'area gestione e sviluppo del territorio: Arch. Raffaella Vincenzi

Responsabile d'area servizi ai cittadini: Sig.ra Mirka Martinelli

Data: 22.07.2013

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, della L.R. 33/2009 nonché del Regolamento Regionale n.6 del 9-11-2004 e s.m.i. (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) che ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla salute pubblica dalla morte delle persone, e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in generale, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Il presente regolamento disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini .

Articolo 2

Definizioni - Competenze

- Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- auto funebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;

- cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni d'impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;

- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si debba procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;

- salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
- urna cineraria: contenitore di ceneri.

- Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale.

1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi Comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

2) I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla

competente Azienda Sanitaria Locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

Articolo 3 Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1.L'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente.

2.Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- la visita necroscopica;
 - il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengono richiesti servizi o - trattamenti speciali, individuati dal successivo articolo 9;
 - la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - il feretro per le salme di persone che rientrano nei casi indicati dal successivo articolo 22;
- l'esumazione e l'estumulazione delle salme, resti mortali, ossa o ceneri, purchè disposte d'ufficio od ordinate dall'autorità giudiziaria.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe disciplinate con apposita delibera della Giunta Comunale secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 ed aggiornate secondo la periodicità da essa stabilita.

Articolo 5 Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1.Le modalità del trasporto funebre e la forma di sepoltura sono autorizzate sulla base della volontà del defunto, espressa nelle forme di legge.

2.In assenza di disposizioni del defunto, la facoltà spetta al coniuge non legalmente separato; in mancanza, al parente più prossimo indicato secondo gli artt. 74 e segg. del Codice Civile; nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti i predetti.

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 6 Deposito di osservazione delle salme e obitorio

L'osservazione ed i trattamenti sui cadaveri sono normati dall'art. 70 della Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009.

1. Salvo il disposto dell'art.12, 1° comma, del regolamento nazionale, le salme delle persone morte in abitazioni private sono tenute in osservazione nelle abitazioni stesse. La sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, deve essere assicurata dai famigliari del defunto o da chi ha in uso l'abitazione.

2. Il trasporto delle salme nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzato dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria. Se il trasporto avviene prima che sia trascorso il periodo di osservazione, si applica l'art. 17 del regolamento nazionale.

3. Nel deposito di osservazione, è permessa la permanenza dei familiari o di chi ne assume le veci.

4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente del servizio di igiene dell'Azienda Sanitaria Locale e del D. Lgs. 17.03.1995, n. 230 e successive modifiche in quanto applicabili. (aggiunto con delib c.c. n. 27 del 24.6.2004)

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Articolo 7 Modalità dei trasporti funebri

1. I criteri di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo in cui si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta e autorizzata per la sepoltura.

3. La sosta è considerata servizio speciale a norma dell'art.9.

4. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse da quelle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

5. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
6. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti per la circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
7. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 72 della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 , spetta al Comune che si avvale dell'ASL relativamente agli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.

Articolo 8

Servizio dei trasporti funebri

1. Il servizio dei trasporti funebri nel territorio viene eseguito in regime di libera concorrenza da ditte idonee.
2. Per i trasporti da altri comuni, il personale del cimitero verifica l'integrità del sigillo posto sul feretro e la regolarità della documentazione, segnalando eventuali infrazioni all'ufficio di Polizia Mortuaria comunale.

Articolo 9

Servizi Speciali

1. Necessitano di autorizzazione del Sindaco i seguenti servizi o trattamenti speciali ove richiesti dai parenti del defunto, da enti od associazioni:
 - a) Il trasporto della salma con mezzi diversi dal carro di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento nazionale, compreso il trasporto a spalla del feretro;
 - b) L'accompagnamento del corteo con composizioni floreali, poste su mezzi diversi dal carro trasportante il feretro o trasportate a braccia;
 - c) L'accompagnamento del corteo con strumenti musicali;
 - d) La richiesta di orari o percorsi diversi da quelli normalmente consentiti;
 - e) La richiesta di soste per onoranze funebri.

Articolo 10

Trasporti di persone indigenti o bisognose

1. Il Comune può accollarsi in tutto o in parte la spesa per il trasporto di salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose. Le modalità di accertamento delle condizioni di indigenza o di bisogno sono quelle contemplate dal successivo art.22, comma 2
2. Il Comune non attua alcun intervento quando la spesa è sostenuta interamente da altri Enti/Istituzioni o da privati.

Articolo 11 Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in fasce orarie fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

Articolo 12 Norme generali per i trasporti

In ottemperanza all'art. 72 della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33, i trasporti funebri vengono regolamentati come segue:

1. Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi sono rilasciate nel rispetto della normativa vigente.

2. I trasporti di salme, resti ossei o ceneri da o per l'estero sono autorizzati dal comune ove è avvenuto il decesso, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.

3. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente; per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.

4. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 1 e 2 spetta al comune, che si avvale dell'ASL relativamente agli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.

Inoltre, in base al Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6, artt. 34,35,36 – come modificato dal Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 n. 1, si prevede che:

5. Il trasporto funebre deve essere effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.

6. Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

a. il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b. il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

7. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.

8. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

9. Il trasporto di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo la normativa nazionale vigente.

10. Il trasferimento di cadavere all'interno della struttura dove è avvenuto il decesso non rientra nella previsione di cui al comma precedente. Il trasferimento viene effettuato unicamente da personale che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre. Le gestioni del servizio mortuario in corso, non conformi a quanto disposto dal presente comma, cessano alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

11. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale, con il quale dichiara che:

a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione; l'identificazione può avvenire in uno dei seguenti modi: verifica documentale, conoscenza diretta, una o più testimonianze;

b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;

c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale.

12. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile su una vite di chiusura e sul documento di cui al precedente comma. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

13. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni di cui all'articolo 5 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma precedente.

14. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 11 sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere.

Articolo 13

Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica sia degli altri culti, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa o altro luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Articolo 14

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali

da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio etc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, etc, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 15

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività a seguito di trattamenti sanitari, la struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate fornisce all'ASL idonea documentazione contenente le seguenti informazioni:

- tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate;
- valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante il rispetto dei limiti di dose di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti).

In mancanza della documentazione, di cui al comma 6, l'ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA provvede a verificare direttamente il rispetto dei limiti di dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti al servizio cimiteriale.

Articolo 16

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto, a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione a seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente; per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 21, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. Per i morti di malattie infettive-diffusive, l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 25, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 285/1990.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

Articolo 17

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzata dal Sindaco con decreto, a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 18

Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco, anche quando la destinazione è uno Stato estero.
 2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, ossa umane e resti mortali assimilabili.
 3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

CAPO III
PRESCRIZIONI PER I FERETRI

Articolo 19

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 21.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale secondo quanto dispone il precedente art. 6, comma 4. (aggiunto con delib c.c. 27 del 24.6.2004 e s.m.i)

Articolo 20

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. In particolare, deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui destinato ed al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 21

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Per le caratteristiche delle casse, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 e s.m.i., nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria).

Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Inoltre, in riferimento all'art.16 comma 8 lett. B e comma 9 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i., qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario per

movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:

- a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
- b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas, avente le caratteristiche di cui all'allegato 3;
- c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.

Pertanto, nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) Materiali ammessi e modalità costruttive

1. La cassa di legno deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 20 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 16 mm.
2. Quando la cassa metallica è interna alla cassa di legno quest'ultima deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 20 mm.
3. Il fondo e il coperchio della cassa devono essere formati da una o più tavole, di un sol pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di sei nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Analogamente le pareti laterali dovranno essere formate da una o più tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.
4. Sono consentite senza limiti le vernici naturali. Le vernici sintetiche non devono superare 1 kg. di peso sul cofano finito ed essere costituite da componenti che, in relazione all'ambiente di destinazione del feretro, garantiscano il rispetto dei limiti consentiti dalle norme UNI.
5. Quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a 20 cm., di spessore minimo non inferiore a 40 micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione.
6. I feretri debbono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, a tutela della sicurezza degli operatori.

b) Modalità di confezionamento e di chiusura delle casse

1. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti, di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposte almeno m. in 40 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali con chiodi di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposti a distanza, l'uno dall'altro, non superiore a 20 cm.
2. Sul coperchio del feretro è apposta una targhetta di materiale inossidabile e non

alterabile, con inciso il nome e il cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. La cassa nella parte esterna, in posizione visibile, deve riportare impresso il marchio del fabbricante.

c) Valvole e altri dispositivi atti a ridurre le sovrappressioni interne al feretro

1. Nelle casse per le quali è richiesta la riduzione delle sovrappressioni interne formate dai gas putrefattivi, debbono utilizzarsi valvole o altri dispositivi, che mantengano le caratteristiche dichiarate per almeno due anni dalla data di loro applicazione.

2. Nel caso di cassa metallica di lamiera di zinco, la valvola deve essere tarata per l'apertura con una sovrappressione pari o inferiore a 3000 Pa.

3. I dispositivi interni al feretro capaci di adsorbire gas putrefattivi sono sostitutivi della valvola se sono in grado di garantire che non si formino sovrappressioni interne superiori a 3000 Pa.

4. Ogni valvola o dispositivo nel marchio di fabbricazione deve riportare le caratteristiche garantite, la data di fabbricazione e quella di durata massima di efficienza garantita.

5. Le valvole applicate ai feretri da imbarcare a bordo di aeromobili, dovranno rispondere alle prescrizioni eventualmente dettate dalle Autorità aeronautiche o, in loro assenza, da quelle del vettore.

Nel caso in cui il trasporto, o la sepoltura, o la cremazione avvengano fuori dal territorio della Regione, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria), come segue:

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 285/1990 (morti di malattie infettive-diffusive) e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno .

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Articolo 22
Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 21, lettera a) e lettera e) sub 1, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, sempre che non vi siano persone o Enti o Istituzioni che se ne facciano carico.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dalla Giunta Comunale sentita apposita commissione in base ai criteri previsti nel regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati.
3. Il feretro mortuario fornito gratuitamente dal Comune è esclusivamente quello più conveniente reperibile in commercio.

Articolo 23
Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente, alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

Articolo 24
Gestione e Vigilanza

1. Il comune, in forma singola o associata, cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione del cimitero o può affidarla a terzi secondo quanto previsto dall'articolo 75, comma 3, della legge regionale n. 33 del 30.12.2009 .
2. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
3. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.
4. Nel cimitero sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a. i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b. i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso la residenza al momento del decesso;
- c. i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d. i cadaveri delle persone per le quali in vita sia stata stipulata una prenotata concessione;
- e. i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- f. le spoglie delle persone che non appartengono a nessuna delle sopraccitate categorie, in seguito a decisione del dirigente competente;
- g. i resti mortali delle persone sopra citate;
- h. le parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale.

5. Il gestore del Cimitero, per ogni ingresso di cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento, nonché l'iscrizione cronologica in apposito registro, anche di natura informatica, secondo le modalità stabilite dalla regione in base all'articolo 76, comma 3, lettera b), della legge regionale.

6. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal cimitero o affidamento ai familiari, la registrazione avviene, con le modalità di cui al comma 1, su un registro tenuto presso il Comune.

7. Nel cimitero è assicurata la sorveglianza, eventualmente anche in forma automatizzata e garantito l'accesso ai visitatori nei giorni ed orari definiti e pubblicizzati dal comune. I visitatori sono tenuti al rispetto delle regole di civile convivenza ed in particolare delle disposizioni elencate nell'allegato 3 al presente regolamento. Tale allegato potrà essere oggetto di successivo adeguamento con atto del Dirigente del Settore Amministrativo, sentito preventivamente il Sindaco.

8. Non possono introdursi nel cimitero vetture, biciclette e in genere qualsiasi veicolo, ad eccezione delle carrozzine per invalidi o disabili e le auto funebri.

9. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani, ad eccezione delle guide per i non vedenti, o di altri animali, anche se tenuti al guinzaglio.

10. Il personale adibito ai servizi ovvero dipendente dal gestore del Cimitero dovrà conformarsi nello svolgimento delle attività a quanto indicato nell'allegato 3 al presente regolamento. Il mancato rispetto di tali disposizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni disciplinari per il personale dipendente dal Comune e l'allontanamento del personale dipendente dal gestore, laddove non si prospettino più gravi sanzioni a carico del gestore medesimo.

Articolo 25

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
 2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
 3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
- In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

Articolo 26

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, abbiano avuto nel Comune la propria residenza. Identico diritto è riconosciuto ai cittadini iscritti o già iscritti nell'AIRE del Comune.
 2. Avranno inoltre diritto alla sepoltura anche le salme di persone che non abbiano mai avuto la residenza nel Comune, purché i famigliari o parenti che ne richiedono la sepoltura siano, o siano stati residenti nel Comune di Poggio Rusco.
 3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone già concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia nonchè le salme ed i resti mortali di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 50 del D.P.R. 285/90.(aggiunto con delib c.c. 27 del 24.6.2004 e s.m.i).
- Nel reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 25, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II

AREE CIMITERIALI, DISPOSIZIONI GENERALI DEL PIANO REGOLATORE

Articolo 27

Piano regolatore cimiteriale

Il piano cimiteriale verrà approvato, contestualmente al presente nuovo regolamento di polizia mortuaria, dal Consiglio Comunale, sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

Il piano cimiteriale risponde alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione del piano stesso, tenuto conto degli obblighi previsti dall'articolo 75, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33.

Nel piano Cimiteriale di Poggio Rusco sono previste le seguenti zone di sepoltura:

- campi per inumazione in prossimità dell'ingresso alla parte vecchia del cimitero denominati C VI destro e C VI sinistro, C VII destro e C VII sinistro, Campo 8;
- campi per inumazione nella parte mediana del cimitero denominati E1/E2 lato destro campo per inumazione bimbi, campo E1/E2 destro, campo E3 sinistro e campo E3 destro;
- campo comune con zona per inconsunti, da realizzare nella zona in ampliamento;
- tombe giardino all'interno dei campi E sopra menzionati ed in prossimità del lato destro a partire dall'ingresso della parte vecchia del cimitero;
- gruppi di loculi nella parte parte vecchia del cimitero sui lati destro e sinistro e nella zona centrale disposti su 5 file, intercalati da edicole private e ossari;
- loculi per feretri, ossari ed urne cinerarie sotto il portico della parte vecchia del cimitero;
- edicole private perimetralmente alla zona nuova del cimitero e per una porzione della zona centrale lato sud della stessa;
- loculi nella parte centrale della zona nuova disposti su 4 file;
- loculi destinati al clero per tumulazioni all'interno dell'oratorio e loculi destinati ai caduti in guerra sui lati semicirculari in prossimità del portico-vestibolo della zona vecchia;
- loculi per tumulazione ed edicole private di nuova realizzazione nella zona destinata per l'ampliamento;
- ossario e cinerario comune;
- giardino delle rimembranze per la dispersione delle ceneri.

Il piano regolatore cimiteriale è stato elaborato tenendo conto :

1. dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
2. della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
3. della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
4. delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

5. dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni;

6. delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) cellette ossario;
- e) nicchie cinerarie;
- f) ossario comune;
- g) cinerario comune;

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e la dimensione delle medesime.

CAPO III

COMPOSIZIONE DEL CIMITERO

Articolo 28 Campo comune

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali e per i prodotti abortivi la durata è di anni cinque. Nel campo comune le inumazioni sono accordate gratuitamente, salvo le inumazioni degli inconsunti a seguito di esumazione o estumulazione. Sono a carico del privato solo i lavori di scavo e copertura della fossa.

1. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi con quanto disposto all'art. 15 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 e s.m.i.

2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero dispone di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi del citato R.R. n. 6/2004 così come modificato dal R.R. 1/2007

3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato etc.), in conformità a quanto disposto all'art. 6 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n.6, e s.m.i. .

Articolo 29 Deposito Mortuario

1. Ogni cimitero ha un deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.
2. Il deposito mortuario è illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali, che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori.
3. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile.
4. È garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.
5. L'uso del deposito mortuario è generalmente a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dalle norme nazionali vigenti, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del comune o del gestore del cimitero.
6. Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.

Articolo 30 Ossari - Cinerari

Il cimitero dispone di ossari/cinerari, destinati ad accogliere le ossa o le ceneri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, cremazioni, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili. Gli ossari, cinerari sono suddivisi in:

- Ossario/cinerario privato;
- Ossario/cinerario comune.

Nell'ossario/cinerario privato le cassetine sono custodite separatamente mediante concessione, mentre in quello comune le ossa e ceneri racchiuse in cassetine di zinco (con delib c.c. 27 del 24.6.2004 e s.m.i.), sono collocate in un unico manufatto realizzato in modo che le ceneri e le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune sono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse o conferite nel cinerario comune.

Articolo 31 Giardino delle Rimembranze

Nel P.R.C. è previsto un giardino delle rimembranze, dove spargere le ceneri .

CAPO V INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 32

Criteri e dimensionamento per inumazione

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate nel suolo descritto dalla relazione geologica-geotecnica allegata al P.R.C. e il fondo delle fosse rispetta la distanza minima dalla falda freatica pari a 0,50 metri , prevista per legge.
2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri, le fosse dovranno essere chiaramente identificate e riportate su idonea planimetria, da aggiornarsi a cura di personale preposto; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
3. La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.
4. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.
5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
6. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
7. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.
8. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.
9. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

10. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

11. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno.

Articolo 33

Cippo e identificazione delle sepolture

1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfanumerico progressivo, desunto dal sistema informativo del cimitero, fornito dall'ufficio demografico del Comune.

2. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono rispettare i seguenti parametri:

- Le decorazioni, gli abbellimenti, le lampade votive, nelle lapidi che ricoprono il tumulo, non potranno essere collocate con sporgenza superiore a 15 centimetri.
- La fotografia può avere una dimensione massima di cm 15 x 12 per i loculi e tombe, 12 x 10 per ossari/cinerari potrà essere di forma ovale o rettangolare;
- Le lettere dell'epigrafe anagrafica possono avere la seguente colorazione: ferro o bronzo brunito, mentre le lettere dell'epigrafe affettiva verranno incise sulla lastra di marmo.
- L'altezza massima delle lettere è di cm 4,5 per quelle applicate e cm. 3 per quelle incise relativamente a loculi e tombe, per gli ossari – cinerari i caratteri avranno altezza di cm. 2,8 (applicati) e cm. 2 (incisi).
- La lastra di marmo del tumulo deve essere numerata progressivamente, con l'identificativo desunto dal sistema informativo del cimitero gestito dall'ufficio demografico del Comune.
- Su ogni lapide possono essere collocate massimo due fotografie e le epigrafi di quanti seppelliti nel loculo.

Indicazioni precise sulle parti private sono riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.

3. I monumenti relativi alle fosse devono avere una lunghezza massima di m. 1,45 e una larghezza di m. 0,65 compreso l'eventuale giardinetto di fondo di m. 0,25. L'altezza minima è fissata in m. 0,60 e quella massima in m. 1 filo terra. I cordoli del basamento non

devono superare l'altezza di m. 0,15. Sono ammessi, marmi, pietre e, per eventuali decori, anche ferri battuti o decori in acciaio corten.

4. E' vietato rimuovere, alterare o mutare lapidi ed iscrizioni o epigrafi esistenti a ricordo dei defunti senza l'autorizzazione del dirigente del Settore Territorio.

5. Per i prodotti abortivi si prevede il posizionamento di una lapide a raso delle dimensioni 25x25 cm, sulla quale potrà essere iscritto, oltre all'identificativo alfa-numerico progressivo, il cognome del genitore.

Articolo 34

Tumulazione

Requisiti dei loculi destinati a tumulazione

Requisiti generali

1. La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/m².

2. Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi.

3. I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono.

4. Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 × 0,30 × 0,30.

5. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40 × 0,40 × 0,40.

Requisiti per i loculi stagni

1. Sotto il feretro dovranno essere garantite, da parte del gestore del cimitero, condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquido.

2. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti.

3. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.

Requisiti per i loculi aerati

1. I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.

2. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.

3. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.

4. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.

5. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

6. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute.

7. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante.

8. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

9. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

10. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

Requisiti loculi vuoti

11. I loculi vuoti già realizzati devono essere protetti con chiusura provvisoria mediante pannello di idoneo materiale resistente agli urti, imputrescibile e adatto ad utilizzo in ambiente esterno; dette lastre dovranno essere uniformi per tipologia di materiale e colore. Per quanto riguarda i loculi di nuova realizzazione, gli stessi dovranno essere completi di lastra di chiusura in materiale lapideo come da progetto esecutivo. Nel caso di estumulazione e successiva inumazione per inconsunti, le lastre di chiusura dei loculi non potranno essere riutilizzate all'interno del cimitero con funzione di lapide a terra o altro uso diverso da quello originario.

Articolo 35 Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, in ultima fila della parte vecchia del cimitero, previo pagamento pro rata dei diritti relativi; oppure in cappelle private messe a disposizione dai proprietari.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, purchè sia inferiore a 12 mesi, prorogabili eccezionalmente fino a un totale di 18 mesi.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà ad far inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata previo pagamento dei diritti relativi.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Premessa

Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite in base alle previsioni dell'art. 20 del Regolamento Regionale n. 06/2004.

1. I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal comune ai sensi dell'articolo 9, comma 8, lettera b), della legge regionale.

2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.

3. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo è pari ad almeno vent'anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente.

4. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.

5. Con le pubbliche affissioni di cui al comma 4 viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.

6. I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, per:

a) ordine dell'Autorità giudiziaria;

b) trasporto in altra sepoltura;

c) cremazione.

7. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

8. Sul contenitore di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi utilizzato per il trasporto sono riportati il nome, il cognome e la data di morte del defunto.

9. Gli esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie sono riposti in contenitori idonei alla destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.(8)

10. È consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all'esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

11. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

12. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

13. Le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l'ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere s'intende favorevole.

14. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

- I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto formulata entro un mese dalla summenzionata comunicazione di scadenza della concessione. Se allo scadere di tale

termine non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

- Se il cadavere estumulato o esumato, non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in 5 anni (ridotta a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti).

- A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e ri-fasciatura in apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente.

Articolo 36 Esumazioni ordinarie

Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio. I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati con provvedimento del dirigente di competenza ai sensi dell'articolo 75, comma 8, lettera b), della Legge regionale.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte nel periodo compreso fra il mese di settembre e il mese di maggio e sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 37 Avviso di scadenza per esumazioni ordinarie

E' compito del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prima di ogni esumazione, avvisa, per iscritto, uno dei parenti dei defunti, indicando la data e l'ora delle operazioni cimiteriali, onde permettere ai parenti stessi di essere presenti alle operazioni e di comunicare all'ufficio di polizia mortuaria la destinazione dei resti mortali.

Nel caso in cui non sia possibile individuare i parenti, la comunicazione dell'esumazione si considera effettuata affiggendo l'avviso di esumazione presso il cippo interessato per 30 giorni.

Se entro un mese dell'avvenuta comunicazione non perviene all'Ufficio di Polizia Mortuaria alcuna richiesta di destinazione dei resti mortali, questi ultimi, ai sensi dell'art. 41, saranno depositati nell'ossario comune.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 38 Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall'Autorità Ordinaria, si possono effettuare nel periodo compreso fra il mese di ottobre e il mese di aprile.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è effettuata a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria o previa autorizzazione del Sindaco, devono essere effettuate alla presenza del coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero.

Articolo 39 Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza della concessione a tempo determinato.

In occasione delle operazioni di estumulazione, dovranno essere censiti i loculi non rispondenti al punto 4 dell'art. 6 del Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali n. 6 del 9 novembre 2004, ed evidenziati nella Planimetria del cimitero. Quelli rispondenti a tutto quanto previsto al punto 8 dello stesso articolo, potranno essere utilizzati sino al

31/12/2014, mentre quelli non rispondenti a tali indicazioni non potranno più essere utilizzati fin dal momento della loro identificazione.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 29 anni;
- su ordine dell'autorità giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo. Il Responsabile del servizio provvederà a dare comunicazione della scadenza della concessione ad uno dei parenti più prossimi.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale alla presenza di personale incaricato dall'Azienda Sanitaria Locale, che verifica lo stato di mineralizzazione della salma.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dal successivo articolo 40, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto formulata entro un mese dalla summenzionata comunicazione di scadenza della concessione. Se allo scadere di tale termine non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in 5 anni oppure, 2 anni con l'uso di sostanze biodegradanti.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura in apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio.

Articolo 40 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cellette ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni straordinarie e le estumulazioni sia ordinarie che straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2.704, e successive modifiche, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale relativa alle operazioni svolte.

Articolo 41 Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che ne sia richiesta la collocazione in sepoltura privata.

Articolo 42 Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dell'Ufficio Comunale di P.M. al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 43 Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può

impiegarli in opere di miglioramento dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il secondo grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO VI CREMAZIONE

Articolo 44

Crematorio - Consegna ed affidamento delle ceneri

Crematorio

La Regione, nell'ambito della pianificazione prevista dall'articolo 6 della legge 130/2001, individua i crematori esistenti e quelli da realizzare e i rispettivi bacini di riferimento.

Consegna e affidamento delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
6. I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all'articolo 73, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
8. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Articolo 45

Autorizzazione alla cremazione e dispersione delle ceneri

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), e art.73 L.R. 33/2009 previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta regionale.
2. Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del Comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica.

3. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.

4. Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal Comune nel cui territorio è situato l'ossario.

5. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge n. 130 del 2001, è effettuato da personale e secondo modalità definiti dal direttore generale competente.

6. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del d.lgs. 230/1995.

Le valutazioni del caso sono effettuate dall'ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dall'ufficiale di stato civile del Comune in cui si trova il cimitero.

2. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'articolo art.73 L.R. 33/2009, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse.

3. Copia del documento di cui al comma 2 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.

4. La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente. La dispersione delle ceneri viene effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere

eseguita dal legale rappresentante di tale associazione o da suo incaricato

5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

Articolo 46

Urne cinerarie – cellette ossario

1. Nel limite della disponibilità dei posti e in base alla data di presentazione delle richieste è concesso richiedere la conservazione delle ceneri o resti ossei dei defunti nelle apposite urne individuate dall'Amministrazione comunale.
2. Ogni urna cineraria può contenere le ceneri o resti ossei di un solo cadavere.
3. Si applicano alle urne cinerarie, per quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo quindici in ordine alle concessione di loculi.
4. E' ammessa la possibilità della tumulazione di urne cinerarie in loculi già contenenti un feretro di parente o affine fino al 4° grado, o in tombe di famiglia. Viene fissato un costo a carico del richiedente per ogni urna cineraria, dando atto che le urne potranno permanere nel loculo per la durata di tumulazione del feretro e non oltre. Ogni ulteriore costo inerente o conseguente le operazioni di cui sopra è ad esclusivo carico dei richiedenti aventi diritto

CAPO VII

POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 47

Orario di apertura

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

Articolo 48

Disciplina dell'ingresso

1. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, se distinto dal comune, da rilasciarsi per comprovati motivi.

2. E' vietato l'ingresso:

- alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua od accattonaggio.

3. Per motivi di salute od età, il responsabile del servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, può concedere il permesso di visitare tombe di familiari per mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati dal Dirigente competente.

4. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, o comportamenti non consoni con il luogo;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) rimuovere dalle tombe o sepolture altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione scritta del Dirigente competente. Per cortei ed operazioni cimiteriali deve essere acquisito l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari, fermo restando che devono essere state richieste ed ottenute le autorizzazioni di competenza del comune e/o, se diverso, del gestore del cimitero;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme o cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal Dirigente competente, previo affidamento ai sensi dell'articolo 113 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa non autorizzata dal Dirigente competente.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non siano debitamente autorizzati.

Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente e, quando si ravvisi un reato, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 49 Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, in particolare:

- fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- gettare fiori appassiti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in modo particolare con l'offerta di oggetti o servizi), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso; assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
- qualsiasi attività commerciale;

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, pronunciasse discorsi, frasi offensive al culto professato dai dolenti,

sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziari.

Articolo 50 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio di Polizia Municipale.

Articolo 51 Epigrafi e ornamenti sulle tombe nei campi comuni

Ogni fossa verrà contrassegnata con una croce in ferro lavorato delle dimensioni fuori terra di cm 120 (altezza) per 60 (braccia) circa, secondo modello predisposto dal Comune ed eventuale base portafiori , sempre su modello prestabilito.

In sostituzione della croce, per motivazioni di ordine religioso (acattolici ed altri culti) potrà essere autorizzato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria l'uso di simboli appropriati , da realizzare sempre in ferro, secondo le forme e le misure approvati di volta in volta dall'Ufficio Tecnico su proposta dei familiari dell'interessato o chi per essi.

Ogni epigrafe, da riportare su targhetta in materiale inalterabile, deve contenere un identificativo alfa numerico progressivo e le generalità del defunto (nome e cognome del defunto e data di nascita e di morte del medesimo) . Il nome e cognome del defunto che devono comparire sulla cassa, sulle targhette e/o sulle lastre sono quelli risultanti all'anagrafe del comune e non possono in alcun modo essere sostituiti da eventuali soprannomi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che fossero state introdotte abusivamente nel cimitero.

Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché sia eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di

sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 52 Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscano, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Nel caso in cui i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto alla manutenzione del cimitero, li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i tumuli o le inumazioni, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere o sradicare e provvede per il loro smaltimento. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha piantati o deposti e il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.

Articolo 53 Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, etc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il sindaco su segnalazione del personale addetto alla manutenzione del cimitero, disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, etc., che si estendono fuori dalle aree concesse o che ostacolano il passaggio o che coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'albo cimiteriale per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43, in quanto applicabili.

5.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 54 Sepolture private

- La concessione dei loculi per l'immediata tumulazione è rilasciata a chiunque è in grado di stipulare il contratto, per conto ed in nome delle persone defunte. La concessione dei loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge a spese del concessionario. Il costo del loculo è stabilito dalla Giunta Comunale.
- Il loculo è concesso obbligatoriamente nell'ordine della scrittura cioè dall'alto verso il basso, in relazione alla data e all'orario di decesso, in base al posto libero al momento della richiesta esibendo il certificato di morte.
- E' ammessa la possibilità, agli aventi titolo, che la salma venga tumulata in altro loculo disponibile a seguito di estumulazione di una precedente salma. Se tale loculo è posizionato in un settore in cui vi è tumulata la salma del coniuge, convivente more uxorio, figlio o fratello, o in quello frontale allo stesso, il costo del loculo è quello ordinario.
- In caso di decesso per il quale è stato indetto lutto cittadino, il Sindaco può disporre con provvedimento motivato, l'esonero dal pagamento della maggiorazione di cui al punto precedente.
- Per ogni cassetta di resti ossei o urna cineraria, inserita in un loculo già contenente un feretro, il costo è pari a quello della concessione di una cella ossario con foto ricordo, dando atto che le cassette o le urne potranno permanere nel loculo fino alla scadenza del contratto stipulato per il feretro.
- Ogni ulteriore costo inerente o conseguente le operazioni anzidette è ad esclusivo carico dei richiedenti aventi diritto.

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 57, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

1. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
2. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati o enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
- a) sepolture individuali (loculi, tombe a terra, cellette ossario, nicchie per singole urne cinerarie);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (tombe a terra, cappelle).
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 e Regolamento Regionale n.6 del 9 novembre 2004 e s.m.i. rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione è regolata da schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Municipale, ed è stipulata dal Responsabile del Servizio ai sensi delle vigenti leggi ed atti di attuazione.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la persone o le persone o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante, concessionari/e;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - e) l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 55

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990 e della L.R. 12 Novembre 2004 n. 6 e s.m.i. L.R. 6 febbraio 2007 n.1

La durata è fissata:

- in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- in 40 anni per loculi stagni, cellette ossario, nicchie cinerarie, individuali.
- in 10 anni per tumulazione in loculi aerati;
- in 10 anni per inumazione in campo comune.

2. A richiesta degli interessati e dietro pagamento del canone di concessione, è consentito il rinnovo della concessione per uguale periodo di tempo, ad esclusione dei loculi stagni, per i quali si prevede la possibilità di rinnovo per un periodo di anni 10.

3. Per le tombe di famiglia, date in concessione amministrativa d'uso, il diritto di nuda proprietà resta in capo al Comune. La concessione può essere rinnovata rispettando quanto previsto dalla normativa vigente. Alla scadenza della concessione, salva la possibilità di rinnovo, la tomba di famiglia tornerà in piena proprietà e possesso dell'Amministrazione comunale, che potrà procedere anche autonomamente, senza obbligo di preavviso, alle estumulazioni necessarie.

4. Ogni ornamento e monumento posto sulla tomba diverrà, alla scadenza della concessione, di proprietà comunale.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di presentazione della domanda di concessione.

Articolo 56

Modalità di concessione

1. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. L'assegnazione della sepoltura, individuale privata di cui al comma 4, lettera a) dell'art. 54, avviene osservando come priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 2, 3 e 4 lettera b) dell'art. 54, è data in ogni tempo secondo la

disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

4. Per le sepolture di cui all'articolo 55, comma 2, lett. b), nel caso in cui nell'atto di concessione non siano specificate le generalità della salma da tumulare, l'individuazione della salma medesima sarà effettuata nell'atto di autorizzazione al seppellimento.
5. La concessione non può essere fatta a persona od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
6. Fatta salva la precedenza per le persone decedute al momento, è ammessa la concessione in vita dei seguenti loculi:
 7. posti dalla quarta fila in poi sia della parte vecchia, sia della parte nuova del cimitero; loculi abbinati in senso verticale, in terza e quarta fila, con lapide unica in blocchi della zona nuova del cimitero da definire.
 8. loculo della parte nuova del cimitero posto nello stesso gruppo di quello in cui è tumulata la salma in stretti gradi di parentela con la persona vivente, intendendosi per stretti gradi di parentela i rapporti di coniugio, di parentela in linea retta di primo grado e collaterale di secondo grado.
9. Non sono ammesse traslazioni di salme da un loculo ad altro loculo, salvo i casi previsti dal comma 2 art. 35 e nel caso in cui un coniuge desideri acquisire un loculo doppio o adiacente. In tale caso non sarà restituita la quota rimanente della precedente concessione.

La traslazione è altresì concessa per i parenti in linea retta di primo grado, fratelli e sorelle.

Articolo 57

Uso di aree, tombe e cappelle di famiglia

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 54, il diritto d'uso di aree, tombe e cappelle di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia e, a richiesta del concessionario, a persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, etc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta in qualsiasi grado, dal coniuge, dai collaterali e affini fino al 6° grado.

3. Per il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta e per i collaterali, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 da presentare al Responsabile del Servizio che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 degli stessi concessionari del sepolcro, depositata presso l'ufficio di Polizia Mortuaria prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
7. In ogni nicchia posta nelle tombe e cappelle di famiglia possono essere depositate cassette ossario e urne cinerarie nei limiti della capienza del sepolcro.
8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati solo il diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare e impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 58

Uso dei loculi, delle cellette ossario e delle nicchie cinerarie

1. Nei loculi può essere accolto un solo feretro, nonché due cassette ossario od urne cinerarie.
2. In assenza di feretro, in un loculo possono essere accolte fino ad un massimo di tre urne cinerarie e/o cassette ossario.
3. Nelle cellette ossario e nicchie cinerarie possono essere accolte rispettivamente cassette ossario ed urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro.

4. Fino a quando non saranno costruite nel cimitero nicchie cinerarie, le urne cinerarie potranno essere collocate in cellette ossario o in loculi.
5. Nel caso in cui prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, siano state tumulate in loculo solo urne cinerarie o cassette ossario, è possibile tumulare negli stessi altre cassetine o urne cinerarie nel limite totale di tre.
6. Il diritto alla sepoltura nel loculo, nella celletta ossario e nella nicchia cineraria, spetta alla persona specificamente individuata nell'atto di concessione. In alternativa, il concessionario o i suoi eredi possono scegliere, all'atto del decesso, di tumularvi il coniuge, un figlio, un fratello, sorella, o un genitore della persona indicata nella concessione medesima in quanto premorti. Salvo quanto previsto nel periodo che precede, il diritto alla sepoltura non è suscettibile di cessione.

Articolo 59 Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Qualora le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della tomba di famiglia non siano effettuate dal concessionario, il dirigente del Settore Territorio, previa diffida ad adempiere, disporrà l'esecuzione d'ufficio con oneri a carico del concessionario. Il rimborso di tali spese potrà essere richiesto, indipendentemente dal numero di loculi ancora disponibili all'uso nella tomba, ad uno qualsiasi dei titolari del diritto d'uso delle tombe di famiglia, che risponde in solido con i contitolari. Se tale rimborso non verrà effettuato entro 90 giorni dalla richiesta il Comune rientrerà in pieno possesso della tomba di famiglia.
3. Nel caso in cui non esistano titolari del diritto d'uso ancora in vita, il Comune, rientrerà in possesso della tomba prima della scadenza della concessione, qualora, nessuno dei parenti degli stessi, si accoli l'onere delle manutenzioni da effettuare per garantire il decoro della tomba. In ogni caso il Comune non potrà procedere ad estumulare le salme prima dei 50 (cinquanta) anni dalla stipula del contratto di concessione.
4. E' fatta eccezione per le riparazioni o coperture delle tombe sociali, che sono a totale carico del Comune.

5. Nelle sepolture private costruite dal Comune in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Sono escluse dalla manutenzione :

1. le parti costruite o installate dai concessionari;
2. gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
3. l'ordinaria pulizia;
4. gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Articolo 60 Costruzione dell'opera, termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 54 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'art. 68 ed all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione della concessione corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile del Servizio, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga fino a 6 mesi.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI E RINUNCE

Articolo 61 Divisione, subentri

1. Nel caso di edicole private più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 38, 2° e 3° comma del D.P.R. 28/12/2000 N.445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme o modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, al diritto alla sepoltura. In tal caso

la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile del Servizio anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli eredi legittimi e le altre persone che hanno titolo alla concessione ai sensi dell'art. 57 sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile del Servizio entro dodici mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile del Servizio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo fra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 62

Rinuncia alla concessione di loculo o celletta ossario o sepolture per famiglie o comunità

1. In caso di rinuncia alla concessione di loculo o celletta ossario o nicchie cinerarie prima della scadenza, questo ritorna nella libera disponibilità del Comune, che non è tenuto ad effettuare alcun rimborso, salvo quanto disposto nei successivi commi 2° e 3°.

2. Coloro che hanno ottenuto la concessione di cappelle di famiglia dal 1995 in poi e che hanno rinunciato alla concessione di loculi al fine di traslare le salme in dette cappelle, hanno diritto al rimborso per gli anni non goduti. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, previa domanda scritta, il rimborso di una somma pari agli anni mancanti applicando la tariffa in vigore al momento della concessione; a tal fine si considera anno intero anche la frazione di anno superiore a 6 mesi.
3. Hanno diritto al rimborso anche i concessionari di loculi che hanno rinunciato alla concessione originaria a favore del coniuge dello stesso beneficiario, o dei soggetti di cui al comma 5 art. 58.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di sepolture per famiglie o comunità prima della scadenza, a condizione che siano libere o liberabili da salme, ceneri o resti mortali, senza alcun diritto al rimborso per gli anni non goduti.

CAPO III.

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 63 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92 del D.P.R. n. 285/90 e L.R. Lombardia n.46 del 12 novembre 2004 e s.m.i è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico;
2. Nel caso si verifichi una grave carenza di posti nel cimitero rispetto al fabbisogno del Comune, le concessioni rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n° 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma. Salvo quanto previsto nel comma seguente, tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero;
3. In caso di soppressione del cimitero i titolari delle tombe di famiglia hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante, un corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune;

Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento da parte della Giunta comunale dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni in caso di revoca di concessione di durata eventualmente eccedente i 99 anni (aggiunto con delib c.c. 27 del 24.6.2004), (con delib c.c. 27 del 24.6.2004 e s.m.i.) di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova;

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto almeno un mese prima, o, in difetto, mediante pubblicazione all'albo pretorio per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 64 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
2. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
3. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
4. quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 60, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
5. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura, previsti dall'articolo 59;
6. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
7. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti dai punti d) ed e) del comma precedente, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
8. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio del comune e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

9. La dichiarazione di decadenza, a norma dei commi precedenti, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Articolo 65 Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

In seguito il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato dei manufatti, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 66 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono:

- a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
- b) con la soppressione del cimitero;
- c) con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
- d) per revoca di cui al comma 1.

2. Le concessioni cimiteriali possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.

3. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per le sepolture di famiglie e collettività, gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 67 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico a seguito di domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, etc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 49 e 51 in quanto compatibili.

Articolo 68 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Per quanto riguarda autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale ed in particolare al Capitolo III "Attuazione del Piano e Categorie di Intervento", mentre per le modalità di intervento si dovranno applicare le prescrizioni di cui al Capitolo IV. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV del D.P.R. n. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

1. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

2. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

4. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso dal responsabile dell'Ufficio Tecnico.

5. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è necessaria l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, lapidi, ricordi e simili.

Articolo 69 Responsabilità

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 70 Recinzione di aree

- Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

- E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico.

Articolo 71 Rifiuti cimiteriali e materiali di scavo

Per quanto attiene i rifiuti cimiteriali, viene prescritto che gli eventuali rifiuti di cantiere devono essere smaltiti secondo le norme e non bruciati né interrati; per quanto concerne invece le terre e rocce da scavo, queste ultime, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;

b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;

c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

e) sia accertato che non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del suddetto decreto;

f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque 47 superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali da cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'art. 183 del D.Lgs n. 152/2006).

Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio attività (DIA). Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di legge, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti.

Articolo 72

Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del dell'Ufficio Tecnico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

- E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

- Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

- Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, etc.

Articolo 73 Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio Tecnico.

Articolo 74 Vigilanza

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione, da parte del Sindaco, dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Articolo 75 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Articolo 76 Funzioni e Licenza

L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge Regionale 18/09/2009 n. 33 art. 74 e dall'art. 31 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n.6.

Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo. Le medesime attività sono vietate all'interno di strutture sanitarie, obitori, servizi mortuari sanitari.

I comuni, con regolamento, possono dettare norme per lo svolgimento dell'attività funebre, senza ulteriori oneri a carico dei soggetti autorizzati a detta attività.

Sono funzioni amministrative del comune che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'ASL:

- a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
- b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
- c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese.

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;

- effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

Le imprese di cui al comma 1, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del T.U.L.P.S., saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 77 Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o di degenza;
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- di esporre, a vista del pubblico, feretri nelle vetrine dei locali di attività.

effettuare qualsiasi forma di pubblicità all'interno del cimitero e nella sua zona di rispetto.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 78

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. n. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Articolo 79

Scadenziario delle concessioni

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II
NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 80
Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo quanto previsto dai commi seguenti..

Le concessioni anteriori all'entrata in vigore del precedente regolamento nazionale di polizia mortuaria, ex. D.P.R. 21.10.1975, N.803, continuano a seguire il regime giuridico precedente, purché la titolarità della concessione risulti da specifico contratto o da formale atto di concessione. In mancanza del contratto o del provvedimento di concessione, la sussistenza del diritto sulla concessione è riconosciuta in base alla ricevuta del versamento della relativa tariffa o anche alla sola domanda di concessione, se esiste agli atti del comune, oppure ad altro documento che comprovi l'erezione del sepolcro a cura del privato; il diritto è inoltre riconosciuto quando la sepoltura risulti già utilizzata. Nei casi in cui manchi documentazione scritta, la decorrenza della concessione coincide con la data del seppellimento della salma in caso di sepolcro individuale o della prima salma negli altri casi; la durata è la stessa di quella documentata per identiche sepolture della stessa epoca o, in mancanza, di quella prevista dal regolamento comunale vigente alla presunta epoca della concessione.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 è comunicato all'interessato e conservato agli atti del comune.

Gli adempimenti di cui all'articolo 61, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa la vigenza del precedente regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera del Consiglio comunale n. 53 DEL 19.11.2003 .

Articolo 81
Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni etc.), una concessione (aree, tombe a terra, loculi, cellette etc.), la costruzione di edicole funerarie/cappelle, tombe a terra etc. o l'apposizione

di lapidi, croci, ricordi etc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 82 Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 83 Tariffe

Le tariffe per le concessioni e per i servizi cimiteriali sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta comunale in base ai seguenti criteri:

- costi derivanti al comune, anche indirettamente, per la realizzazione dei manufatti cimiteriali o per le operazioni e gli interventi richiesti dai privati;
- esigenza di evitare o quanto meno limitare le richieste scarsamente motivate di –
- esumazioni straordinarie, trasferimenti di salme, ossa e ceneri o altre operazioni similari;
- esigenza di garantire l'utilizzo ottimale degli spazi cimiteriali, riducendo il più possibile il numero dei posti salma non utilizzati.

Le tariffe per le concessioni e per i servizi cimiteriali sono aggiornate secondo la periodicità stabilita dalla Giunta comunale.

Articolo 84 Attività funebre

1. L'attività funebre è svolta dai soggetti di cui all'articolo 74, comma 2, della legge regionale n. 33 del 2009 nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie.

2. Il conferimento d'incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo.

3. Le medesime attività sono vietate all'interno di strutture sanitarie, obitori, servizi mortuari sanitari.

4. E' fatta salva la possibilità per l'ente comunale di assumere direttamente la gestione del servizio trasporti funebri con diritto di privativa ai sensi del R.D. 15.10.25 n. 2578 e secondo le modalità previste dall'art. 112 e 113 del D.lgs. 267/2000, come di seguito specificato, definito in base all'attività amministrativa messa in atto dal Comune per le pratiche di autorizzazione di entrata/uscita salme/ceneri:

RESIDENTI:

Decesso a Poggio Rusco: uscita salma per cremazione e rientro delle ceneri nel territorio comunale: diritto fisso uscita;

Decesso a Poggio Rusco: uscita salma per autopsia per ordine dell'Autorità Giudiziaria e rientro salma per funerale e seppellimento: diritto fisso di entrata;

Decesso in altro Comune: ingresso per seppellimento: diritto fisso di entrata;

Decesso in altro Comune: ingresso per esequie nel territorio del Comune di Poggio Rusco, uscita per cremazione e rientro ceneri nel territorio comunale: esente;

NON RESIDENTI:

Decesso a Poggio Rusco: uscita salma per altro Comune: diritto fisso di uscita;

Decesso a Poggio Rusco: uscita salma per esequie nel territorio di altro Comune, quindi rientro salma per seppellimento: diritto fisso di entrata;

Decesso a Poggio Rusco: uscita salma per cremazione, e rientro ceneri per seppellimento: diritto fisso di entrata;

5. Sono funzioni amministrative del Comune che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'ASL:

a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;

b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;

c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

6. I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa è svolta, il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese.

Art. 85 Norme di salvaguardia

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme regionali in vigore, nel caso in cui né l'Amministrazione Comunale né i possessori di una tomba di famiglia, dispongano di

documenti idonei ad attestare il titolo e le modalità di concessione della tomba di famiglia medesima, la concessione si considera scaduta dopo 50 anni a decorrere dal 31/12/2012. Decorso tale periodo la tomba rientrerà in piena proprietà e possesso dell'Amministrazione Comunale che potrà procedere ai sensi dell'art. 25 comma 3 L.R. 6/2004.

2. Nel caso in cui i possessori delle tombe di cui al comma 1 si rendano disponibili ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria , è demandata all'Amministrazione Comunale la valutazione, caso per caso, dell'interesse dell'ente ad autorizzare tali interventi eventualmente stipulando una nuova concessione a definizione dei nuovi reciproci obblighi. L'autorizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria di cui sopra in assenza di stipula di una nuova concessione non comporta la modifica del termine cinquantennale di cui al comma precedente.

Articolo 86 Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscano reato previsto dal Codice penale, sono punite a norma dell'articolo 107 del Regolamento Nazionale D.P.R. 12/10/11990, N.285.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo	1	Oggetto del Regolamento	pag. 1
Articolo	2	Definizione e Competenze	pag. 1
Articolo	3	Responsabilità	pag. 5
Articolo	4	Servizi gratuiti e a pagamento	pag. 5
Articolo	5	Facoltà di disporre della salma e dei funerali	pag. 5

CAPO II OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo	6	Deposito di osservazione delle salme e obitorio	pag. 6
Articolo	7	Modalità dei trasporti funebri	pag. 6
Articolo	8	Servizio dei trasporti funebri	pag. 7
Articolo	9	Servizi Speciali	pag. 7
Articolo	10	Trasporti di persone indigenti o bisognose	pag. 7
Articolo	11	Orario dei trasporti	pag. 8
Articolo	12	Norme generali per i trasporti	pag. 8
Articolo	13	Riti religiosi	pag. 9
Articolo	14	Trasferimento di salme senza funerale	pag. 9
Articolo	15	Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di Radioattività	pag.10
Articolo	16	Trasporti per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	pag.10
Articolo	17	Trasporti in luogo diverso dal cimitero	pag.11
Articolo	18	Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali	pag.11

CAPO III PRESCRIZIONI PER I FERETRI

Articolo	19	Deposizione della salma nel feretro	pag.12
Articolo	20	Verifica e chiusura feretri	pag.12
Articolo	21	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	pag.12
Articolo	22	Fornitura gratuita di feretri	pag.16
Articolo	23	Piastrina di riconoscimento	pag.16

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

Articolo	24	Gestione e Vigilanza	pag.16
----------	----	----------------------	--------

Articolo 25	Reparti speciali nel cimitero	pag.18
Articolo 26	Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	pag.18

CAPO II
AREE CIMITERIALI, DISPOSIZIONI GENERALI DEL PIANO REGOLATORE

Articolo 27	Piano regolatore cimiteriale	pag.19
-------------	------------------------------	--------

CAPO III
COMPOSIZIONE DEL CIMITERO

Articolo 28	Campo comune	pag.20
Articolo 29	Deposito Mortuario	pag.21
Articolo 30	Ossari - cinerari	pag.21
Articolo 31	Giardino delle Rimembranze	pag.21

CAPO IV
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 32	Criteri e dimensionamento per inumazione	pag.22
Articolo 33	Cippo e identificazione delle sepolture	pag.23
Articolo 34	Tumulazione. Requisiti dei loculi destinati a tumulazione	pag.24
Articolo 35	Deposito provvisorio	pag.26

CAPO V
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

	Premessa	pag.27
Articolo 36	Esumazioni ordinarie	pag.29
Articolo 37	Avviso di scadenza per esumazioni ordinarie	pag.29
Articolo 38	Esumazione straordinaria	pag.30
Articolo 39	Estumulazioni	pag.30
Articolo 40	Esumazioni - estumulazioni gratuite e a pagamento	pag.31
Articolo 41	Raccolta delle ossa	pag.32
Articolo 42	Oggetti da recuperare	pag.32
Articolo 43	Disponibilità dei materiali	pag.32

CAPO VI
CREMAZIONE

Articolo 44	Crematorio, Consegna e affidamento delle ceneri	pag.33
Articolo 45	Autorizzazione alla cremazione, dispersione ceneri	pag.34
Articolo 46	Urne cinerarie – Cellette ossario	pag.36

CAPO VII
POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 47	Orario di apertura	pag.36
-------------	--------------------	--------

Articolo 48	Disciplina dell'ingresso	pag.36
Articolo 49	Divieti speciali	pag.38
Articolo 50	Riti funebri	pag.39
Articolo 51	Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni	pag.39
Articolo 52	Fiori e piante ornamentali	pag.40
Articolo 53	Materiali ornamentali	pag.40

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 54	Sepulture private	pag.41
Articolo 55	Durata delle concessioni	pag.43
Articolo 56	Modalità di concessione	pag.43
Articolo 57	Uso di aree, tombe e cappelle di famiglia	pag.44
Articolo 58	Uso dei loculi, delle cellette ossario e delle nicchie cinerarie	pag.45
Articolo 59	Manutenzione	pag.46
Articolo 60	Costruzione dell'opera, termini	pag.47

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI E RINUNCE

Articolo 61	Divisione, subentri	pag.47
Articolo 62	Rinuncia alla concessione di loculo, celletta ossario o sepolture per famiglie o comunità	pag.48

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 63	Revoca	pag.49
Articolo 64	Decadenza	pag.50
Articolo 65	Provvedimenti conseguenti la decadenza	pag.51
Articolo 66	Estinzione	pag.51

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 67	Accesso al cimitero	pag.52
Articolo 68	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	pag.52

Articolo 69	Responsabilità	pag.53
Articolo 70	Recinzione di aree. Materiali di scavo	pag.53
Articolo 71	Rifiuti cimiteriali e materiali di scavo	pag.53
Articolo 72	Introduzione e deposito di materiali	pag.54
Articolo 73	Orario di lavoro	pag.55
Articolo 74	Vigilanza	pag.55
Articolo 75	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	pag.55

**CAPO II
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

Articolo 76	Funzioni. Licenza	pag.56
Articolo 77	Divieti	pag.57

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

**CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE**

Articolo 78	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	pag.57
Articolo 79	Scadenziario delle concessioni	pag.57

**CAPO II
NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 80	Efficacia delle disposizioni del Regolamento	pag.58
Articolo 81	Cautele	pag.58
Articolo 82	Concessioni pregresse	pag.59
Articolo 83	Tariffe	pag.59
Articolo 84	Attività funebre	pag.59
Articolo 85	Norme di salvaguardia	pag.60
Articolo 86	Sanzioni	pag.61